

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 30/03/2026

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 13/10/2020 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/01/2023, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il "*rimborso interessi moratori non specificamente negoziati per un totale di € 8.512,54*";
- il rimborso delle spese di istruttoria del contratto per € 800,00 e degli oneri rete distributiva pari a € 2.731,32;
- il rimborso delle commissioni di attivazione e/o di eventuali commissioni di estinzione anticipata del prestito;
- l'indennizzo spettante per estinzione anticipata del finanziamento di € 301,19, pari all'1% del capitale residuo a scadere;
- le spese e competenze legali della procedura.

Costituitosi, l'intermediario resistente premette che il ricorrente stipulava il contratto di finanziamento oggetto della controversia con diverso intermediario e che, a far data dal 23/12/2020, il credito veniva ceduto alla convenuta.

Si oppone dunque alle pretese del cliente, rilevando:

- che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente è incorso in un'ipotesi di decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c., con contestuale obbligo di saldare in un'unica soluzione il debito residuo nascente dal contratto in oggetto, anche per mezzo del T.F.R. e altre indennità, come espressamente previsto dal d.P.R. n. 180/1950;

- che il debito residuo del finanziamento (€ 30.541,45) è stato versato dall'ex datore di lavoro il 10/03/2023;
- che, in considerazione di quanto precede, la richiesta di rimborso non può trovare accoglimento, in quanto non si è verificato il presupposto dell'estinzione anticipata previsto dall'art. 125-sexies, co. 1 T.U.B.

Pertanto, chiede che le richieste di rimborso siano respinte in quanto infondate in fatto e in diritto.

In sede di repliche, parte ricorrente sostiene che, ai fini della valutazione di fondatezza della propria richiesta economica, è rilevante solo l'individuazione dei costi del contratto effettivamente rimborsabili e non anche le motivazioni poste a base dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Quanto all'individuazione delle voci di costo rimborsabili in caso di estinzione anticipata, rappresenta che, con la sentenza Lexitor, la CGUE ha interpretato l'art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48/CE nel senso che la riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, include tutti i costi posti a carico del consumatore (quindi costi *recurring* e costi *up-front*).

Aggiunge che, con l'art. 11-*octies* del decreto "Sostegni-bis", il legislatore italiano – recependo i principi comunitari – ha esteso la rimborsabilità anche ai costi *up-front* ma limitatamente ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del decreto stesso (25/07/2021) e che, con la sentenza n. 263 del 22/12/2022, la Corte Costituzionale ha previsto la rimborsabilità di tutti i costi anche per i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021.

Sostiene che anche la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25977/2023, ha disposto che il consumatore deve ottenere il rimborso di tutti i costi del credito e che è nulla la clausola contrattuale che esclude il rimborso in caso di estinzione anticipata del contratto stesso.

Deduce, infine, che il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi sostenuti è valido anche per i contratti stipulati prima delle più recenti riforme, grazie a una normativa di tutela già presente nell'ordinamento da decenni e, pertanto, tutte le clausole contrattuali che escludono tale diritto sono da considerarsi nulle perché contrarie a norme imperative.

Conclude insistendo per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso.

In sede di controrepliche, la convenuta conferma integralmente il contenuto delle controdeduzioni e insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

L'intermediario eccepisce preliminarmente che non si sarebbe verificato nel caso di specie il presupposto dell'estinzione anticipata previsto dall'art. 125-sexies T.U.B., dal momento che parte ricorrente ha estinto il finanziamento dopo essere incorsa in una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine (cessazione del rapporto di lavoro).

Sul punto, si richiama in senso adesivo l'orientamento arbitrale secondo il quale non osta all'applicazione dell'art. 125-sexies T.U.B. la circostanza che il contratto sia stato estinto a causa della cessazione del rapporto di lavoro tra il ricorrente ed il suo datore di lavoro.

I Collegi territoriali hanno infatti affermato che il diritto alla riduzione del costo del credito sussiste anche quando il debito residuo viene corrisposto dal datore di lavoro mediante il versamento del TFR, trattandosi di somme che sono state accantonate in favore del lavoratore (*ex multis*, Collegio di Bari, decisione n. 13133/2023; Collegio di Palermo, decisione n. 3169/2025).

Ne consegue che l'eccezione preliminare non è meritevole di accoglimento e la disamina del ricorso può proseguire nel merito.

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 13/10/2020, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies T.U.B., l'estinzione anticipata è avvenuta alla ventisettesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Tanto ricostruito, il ricorrente chiede, in primo luogo, il rimborso degli *“interessi moratori non specificamente negoziati per un totale di € 8.512,54”*.

Dal reclamo del 31/07/2025, cui il ricorrente fa rinvio per l'individuazione dell'oggetto della controversia, si evince che la contestazione attiene alla presunta vessatorietà degli interessi corrispettivi (il riferimento agli interessi moratori sembra frutto di un errore materiale), ritenuti sproporzionati se confrontati con gli interessi legali e per i quali viene contestata la mancanza di una *“specifica e autonoma negoziazione”* con il consumatore, nonostante la doppia sottoscrizione.

Dal reclamo si evince, inoltre, che l'importo richiesto a titolo di interessi risulta comprensivo anche di altri oneri (alcuni dei quali chiesti anche separatamente); corrisponde infatti alla differenza tra il costo totale del credito indicato in contratto (€ 17.639,09, comprensivo di interessi corrispettivi, imposta di bollo, spese di istruttoria e oneri rete distributiva) e quando detratto in conteggio estintivo a titolo di interessi corrispettivi non maturati (€ 9.126,55).

Ebbene ai sensi dell'art. 34, co. 2 cod. cons. *“La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adequatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”*.

Sul punto il Collegio di Coordinamento ha chiarito che *“il vaglio di vessatorietà può riguardare l'assetto economico del rapporto contrattuale solo qualora la sua definizione non sia sufficientemente chiara e comprensibile”*; nell'escludere dal vaglio di vessatorietà la clausola floor, ha inoltre evidenziato che essa *“circoscrive la misura minima di un elemento essenziale del contratto, il tasso di interesse, che rappresenta la remunerazione dell'intermediario per il godimento del capitale da parte del cliente finanziato per mezzo del contratto di mutuo”* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4137/2024).

Quanto alla chiarezza e comprensibilità della clausola relativa agli interessi, si osserva che il contratto di finanziamento presenta un TAN fisso del 7,098% e indica che gli interessi sono calcolati mediante *“piano di ammortamento scalare francese”*.

Tale clausola risulta approvata espressamente dal cliente.

Inoltre, sebbene il ricorrente non contesti l'usurarietà, si osserva che il TEG riportato in contratto (9,61%) risulta inferiore alla soglia usura del periodo di riferimento.

Il ricorrente sembra inoltre formulare una contestazione in merito al rimborso degli interessi corrispettivi in caso di estinzione anticipata.

Tuttavia il ricorrente non ha formulato una pretesa alternativa a quella di restituzione integrale degli interessi corrispettivi corrisposti; ad ogni buon conto, dal conteggio estintivo si evince lo storno degli interessi corrispettivi al TAN contrattuale, in linea con quanto previsto dal contratto.

La domanda del ricorrente, sul punto, non è meritevole di accoglimento.

Tanto ricostruito, la disamina del ricorso verterà pertanto sugli altri oneri contrattuali.

Al riguardo, si osserva che – sebbene il ricorrente chieda il rimborso integrale delle spese di istruttoria e degli oneri rete distributiva – nel reclamo del 31/07/2025 menziona il *“diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”*; nelle repliche richiama *ex multis* la sentenza Lexitor e la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022.

Si rammenta che, secondo la costante giurisprudenza arbitrale, compete all'Arbitro, nei limiti quantitativi del *petitum*, la qualificazione delle commissioni applicate al finanziamento, indipendentemente da quanto indicato dal ricorrente.

Rilevato che le commissioni di attivazione (di cui pure il ricorrente chiede il rimborso) non risultano addebitate in contratto, si procederà con l'analisi delle spese di istruttoria e degli oneri rete distributiva. È necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/19, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]*

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che *“1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».”*

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor *“non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)”* (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

Ciò posto, natura *up-front* va riconosciuta alle spese di istruttoria e agli oneri per la rete distributiva, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 10997/2024 e 3314/2023).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	27
rate residue	93

TAN ▶	7,098%
-------	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	77,50%
- in proporzione alla quota	63,15%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	spese di istruttoria (up front)	€ 800,00	€ 620,00	☐	€ 505,21	☒	€ 505,21
☐	oneri rete distributiva (up front)	€ 2.371,32	€ 1.837,77	☐	€ 1.497,51	☒	€ 1.497,51
☒			☐	☐	☐		€ 0,00
☒			☐	☐	☐		€ 0,00
☒			☐	☐	☐		€ 0,00
☒			☐	☐	☐		€ 0,00
Rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 2.003
interessi legali							no ▼

Quanto alla richiesta del ricorrente di riconoscimento in suo favore dell'indennizzo per estinzione anticipata per € 301,19, pari all'1% del capitale residuo a scadere, si rileva che tale indennizzo è previsto in contratto – in linea con l'art. 125-sexies T.U.B. – in favore del finanziatore e non a beneficio del mutuatario.

Come enunciato dal Collegio di Coordinamento nella propria decisione n. 5909/2020, *“pare evidente che la commissione sia stata voluta e disegnata dal legislatore europeo per compensare il finanziatore dei costi diretti derivanti da un'estinzione anticipata del contratto di finanziamento sia in termini di lucro cessante (costi inerenti alla gestione della tesoreria del finanziatore e, quindi, quelli relativi alla rimodulazione della provvista sul mercato interbancario e della copertura dei rischi derivanti dalla fluttuazione dei tassi d'interesse) che di danno emergente (in termini di costi amministrativi e di gestione per la richiesta di estinzione anticipata e a tutti i conseguenti adempimenti). Tale commissione è stata determinata dal legislatore nazionale in modo forfetario nell'ambito di un range che va dallo 0,5% all'1% e viene considerata quale equo indennizzo a favore dell'intermediario nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento”*.

Quanto invece alla richiesta di rimborso delle commissioni di estinzione anticipata, si osserva che dal conteggio estintivo in atti non si evince alcun addebito a tale titolo da parte della resistente.

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale del ricorso e comunque il difetto di *“evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché privo di elementi di complessità”* (così Collegio di Bari, decisione n. 7214/2025, in aderenza al principio espresso da Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/2025).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.003,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE